

Comune di CAREGGINE

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARITÀ E LE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA

Articolo 1 - ISTITUZIONE

1 – In attuazione del principio di parità sancito dall'art. 3 della Costituzione Italiana e dalle leggi di parità e pari opportunità vigenti, in conformità con quanto stabilito dalla L.R. 23/2/1987 n. 14, è istituita la Commissione Comunale per le parità e la pari opportunità tra uomo e donna.

Articolo 2 - FUNZIONE

1 – La Commissione ha sede presso il Comune ed è organo consultivo e di proposta del Consiglio e della Giunta relativamente alle questioni che direttamente o indirettamente riguardano i soggetti sopra menzionati.

2 – La Commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia operando anche per un raccordo con amministratori e consiglieri comunali, con le donne elette nelle istituzioni, con i movimenti e le associazioni femminili presenti sul territorio.

Articolo 3 - FINALITÀ

1 – La Commissione opera per la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne, per valorizzare la differenza di genere e per favorire le condizioni di riequilibrio della rappresentanza tra uomo e donna in tutti i luoghi decisionali del territorio comunale.

Sulla base delle linee guida indicate nella Dichiarazione e nel programma di azione della Quarta Conferenza Mondiale delle donne (Pechino, 1995), la Commissione promuove e favorisce l'adozione di azioni positive per raggiungere le suddette finalità.

2 - La Commissione per la Parità e le Pari Opportunità inoltre persegue le seguenti finalità:

- > favorire la conoscenza della normativa e delle politiche riguardanti le donne;
 - > dare espressione alla differenza di genere e valorizzare le esperienze delle donne, attraverso funzioni di sostegno, confronto, consultazione, progettazione e proposta nei confronti del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari, della Giunta.
- Può altresì, anche su propria richiesta, essere ascoltata dalla Giunta, dal Consiglio e dalle commissioni consiliari in relazione ai provvedimenti che essa ritenga investire la condizione femminile;
- > promuovere la partecipazione delle donne alla vita politica e alla gestione della Pubblica Amministrazione, nell'ottica del riequilibrio della rappresentanza. Inoltre promuove una adeguata presenza femminile nelle nomine di competenza dell'Ente, nel rispetto delle competenze istituzionali;



- promuovere la diffusione della cultura delle pari opportunità tra donne e uomini mediante iniziative sociali e culturali volte al mondo della scuola, del lavoro, della politica, dell'associazionismo, dei servizi.

Articolo 4 - ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE

1 - La Commissione, costituita con Delibera di Consiglio Comunale, è composta da un numero massimo di 6 donne che ne abbiano fatto domanda allegando il proprio curriculum personale e professionale.

Le componenti saranno scelte dal Consiglio Comunale tra persone attivamente impegnate singolarmente o in enti, associazioni, fondazioni o altre istituzioni del territorio comunale, nei vari settori storico, giuridico, economico, scientifico-ecologico, sociologico, psicologico, pedagogico, sanitario, della comunicazione e dei mass media, del lavoro, della formazione professionale, della pianificazione territoriale, dei servizi sociali, della tutela dell'ambiente, della valorizzazione dei beni culturali, della produzione artistica.

Al fine di allargare i confini della cittadinanza attiva, possono essere nominate componenti della Commissione Pari Opportunità giovani donne che abbiano compiute 16 anni di età e donne straniere regolarmente residenti nel Comune di CAREGGINE, che dimostrino voglia di impegnarsi nei settori sopra indicati della vita della città.

Sono componenti di diritto della Commissione l'Assessore con delega per le Pari Opportunità e le consigliere comunali elette.

2 - Le candidature delle componenti di cui al comma 1 debbono pervenire al Presidente del Consiglio Comunale, corredate dal curriculum personale e professionale.

L'assessorato con la delega specifica alle pari opportunità, con il supporto dell'ufficio competente, predispone un elenco ragionato delle candidature. Tale elenco, presentato alla 1° Commissione Consiliare, rappresenterà una griglia di valutazione per parametri omogenei. La Commissione Consiliare provvederà ad individuare i nominativi delle sei componenti da proporre al Consiglio Comunale, anche tenendo conto della opportunità di garantire un quadro il più ampio possibile delle diverse professionalità. Nella valutazione dei curricula la Commissione rispetterà i principi di rappresentatività garantiti dallo Statuto.

3 - Le componenti la commissione restano in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale.

Articolo 5 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1 - La Commissione, nella sua prima riunione convocata dal Sindaco, elegge a maggioranza delle proprie componenti la Presidente e una Vicepresidente che ne costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

2 - La Presidente convoca e presiede le sedute e ne predispone l'Ordine del giorno. La convocazione della Commissione può essere altresì richiesta da un quinto delle sue componenti.

La Commissione si riunisce almeno tre volte l'anno.

3 - Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria in prima convocazione la presenza della metà più una delle sue componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza delle votanti.



In seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo delle componenti e le decisioni sono assunte a maggioranza delle votanti. L'assenza ingiustificata per tre sedute consecutive può comportare la decadenza dalla Commissione stessa con delibera del Consiglio Comunale.

4 - La convocazione avviene con i tempi e le modalità previste dal regolamento del Consiglio Comunale per le convocazioni del Consiglio e delle Commissioni Consiliari.

5 - Le sedute sono pubbliche. Ai lavori della Commissione, in base agli argomenti trattati, possono essere invitati a partecipare, a titolo consultivo, componenti della Giunta e del Consiglio Comunale.

6 - Le decisioni della Commissione sono assunte a voto palese, salvo che la Commissione stessa decida di procedere a voto segreto, su richiesta di un quinto delle presenti. E' richiesto il voto favorevole della maggioranza delle componenti per le proposte di modifica del presente regolamento. Delle sedute della Commissione viene redatto un sommario verbale che è tenuto a disposizione delle componenti presso gli uffici comunali.

7 - La commissione può determinare l'articolazione delle sue attività per gruppi di lavoro, le cui proposte devono ottenere l'approvazione della Commissione. Ai gruppi di lavoro possono essere invitati a partecipare, a titolo consultivo e su designazione della Commissione, anche rappresentanti esterni alla Commissione e al Consiglio Comunale.

8 - Il funzionamento della Commissione, ivi compreso lo svolgimento dei compiti di segreteria, è garantito con personale comunale.

9 - La Commissione, entro 30 giorni dalla approvazione del Bilancio annuale di previsione, presenta al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale le linee programmatiche delle attività che intende realizzare; inoltre entro il 31 marzo di ogni anno invia una relazione sulle attività svolte.

Articolo 6 – COLLEGAMENTI

1 - La Commissione sviluppa rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla realizzazione della parità e delle pari opportunità a livello provinciale, regionale, nazionale ed internazionale. In particolare:

- Con le Commissioni Pari Opportunità dei Comuni della provincia;
- Con la Commissione Pari Opportunità della Provincia;
- Con la Commissione Regionale per le pari opportunità istituita presso il Consiglio Regionale;
- Con analoghi Comitati e Commissioni istituite nelle altre Province e presso gli Enti Locali, nonché con la Consulta Regionale Femminile Autonoma della Toscana;
- Con gli istituti di ricerca e le Università anche sulla base di apposite convenzioni.

